



TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

Il Giudice dell'Esecuzione,

- a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.2.2013 nell'intestata procedura esecutiva immobiliare a carico di E.P.;
- rilevato:
 - che la procedura, pendente ormai dal 2004, ha visto finora susseguirsi N. 10 tentativi di vendita dei beni sottoposti a pignoramento, rimasti invenduti nonostante il progressivo ribasso del prezzo (prezzo baso, in Ordinanza di vendita: € 25.500,00) ed un periodo di amministrazione giudiziaria con partenza dal prezzo di stima;
 - che, all'ultimo incanto, i beni sono stati posti in vendita al prezzo di € 20.000,00;
 - che l'Ufficio ha senz'altro provveduto a mettere in opera tutti gli strumenti utili predisposti dalla legge per la realizzazione dello scopo dell'esecuzione forzata in tempi ragionevoli (cfr., in questa prospettiva, Cass., Sez. 3[^], sent. n. 27148/2006);
 - che a questo punto, preso atto dei vari tentativi di vendita, nulla lascia prevedere un positivo risultato di nuovi esperimenti, mentre un ulteriore ribasso del prezzo, a questo punto inevitabile alla luce dei negativi risultati finora registrati, potrebbe concretamente tradursi in una vendita a prezzo irrisorio, prospettando l'applicazione del rimedio residuale di cui all'art. 586, primo periodo, c.p.c., a fronte di un sicuro incremento dei costi e della durata del procedimento;
 - che, dunque, debba reputarsi vana la prosecuzione dell'esecuzione forzata, la quale appare destinata a non addivenire al suo naturale epilogo, in ragione della natura del bene e tenuto conto della poca appetibilità dello stesso, tenuto conto del pessimo stato del bene siccome accertato in sede di perizia estimativa;
 - che, pur se, secondo Cass. 27148/2006, "*non è legittimo un provvedimento di c.d. estinzione atipica fondato sulla improseguibilità per "stallo" della procedura di vendita forzata e, quindi, sulla inutilità o non economicità sopravvenuta del processo esecutivo*", tale arresto giurisprudenziale non sia oramai più condivisibile, posto che lo stesso non tiene conto del principio costituzionale di ragionevole durata del processo esecutivo ex art. 111 Cost. che il Giudice è tenuto a presidiare (la Corte, difatti, ipotizza una protrazione *sine die* dell'esecuzione, anche se inutile, per volontà del ceto creditorio, impedendo così qualsivoglia intervento giudiziale teso ad arginare gli



effetti nefasti di un così lungo processo), altresì non considerando l'evoluzione normativa successiva, dalla quale è possibile ricavare il principio secondo cui l'accesso alla procedura esecutiva (individuale e concorsuale) deve essere giustificato da un effettivo interesse economico;

- che, in particolare, la riforma del processo esecutivo ha preso espressamente in considerazione l'ipotesi di insufficienza dei beni pignorati alla soddisfazione del credito (art. 492, co. 4° c.p.c.), imponendo all'ufficiale giudiziario di invitare il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili (analogo invito può essere rivolto dal creditore procedente a seguito dell'intervento di altri creditori), lasciando intendere, quale *ratio* ispiratrice, la volontà del legislatore di evitare processi esecutivi inutili (perché insoddisfacenti per il creditore) e/o di lunga durata;
- che analoga intenzione si rinviene negli artt. 42, 3° co., 102 e 104-ter L.F., disposizioni che permettono di evitare un inutile prolungamento della procedura concorsuale in difetto di una ragione economica che ne giustifichi la protrazione;
- che dalla medesima *ratio legis* si ricava un principio di "necessaria utilità" del processo esecutivo: occorre, *a fortiori*, ipotizzare una fattispecie di estinzione (seppure atipica) del processo al fine di evitare che lo scopo prefissato dal legislatore (il quale affonda le proprie radici nel precetto costituzionale) sia palesemente frustrato dalla prosecuzione di un'esecuzione che ha già dato dimostrazione di essere infruttuosa, vanamente costosa e totalmente antieconomica;

P.Q.M.

- 1) DICHIARA improseguibile l'esecuzione forzata n. 94/2004;
- 2) ORDINA al Conservatore dei RR.II. di Belluno di provvedere alla cancellazione del pignoramento trascritto, a carico del suddetto debitore ed a favore del creditore procedente, in data 17/11/2004, R.G. n. 15032, R.P. n. 11048;
- 3) AUTORIZZA il ritiro dei fascicoli di parte.
- 4) PROVVEDE con separato decreto alla liquidazione dei compensi in favore del custode.

Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.

Belluno, 27.5.2013.

TRIBUNALE DI BELLUNO
Depositato il:

3 GIU 2013

IL FUNZIONARIO
Cathia ROMANZINI

Il Giudice
dott. Federico MONTALTO

RICEVUTA comunicazione
ex art. 125 C.P.C.:

5/6/13 XING Siche
5.6.13 Lulu (GUBER)
4/6/13 FIERI (De Ma)